

REGOLAMENTO (CE) N. 635/2004 DELLA COMMISSIONE**del 5 aprile 2004****relativo alla fissazione del tasso di cambio applicabile per il 2004 a taluni aiuti diretti e a determinate misure strutturali o ambientali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1410/1999 della Commissione, del 29 giugno 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 2808/98 recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo, e la definizione di alcuni fatti generatori di cui ai regolamenti (CEE) n. 3889/87, (CEE) n. 3886/92, (CEE) n. 1793/93, (CEE) n. 2700/93 e (CE) n. 293/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,visto il regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, seconda frase,visto il regolamento (CE) n. 2550/2001 della Commissione, del 21 dicembre 2001, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine per quanto riguarda i regimi dei premi e che modifica il regolamento (CE) n. 2419/2001⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 18 bis, secondo comma,visto il regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione al regime di premi⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 43,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2808/98, il fatto generatore del tasso di cambio per l'aiuto alle colture energetiche di cui al titolo IV, capitolo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio⁽⁶⁾ interviene il 1° gennaio dell'anno per il quale è concesso l'aiuto.

⁽¹⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.⁽²⁾ GU L 164 del 30.6.1999, pag. 53.⁽³⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2304/2003 (GU L 342 del 30.12.2003, pag. 6).⁽⁴⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 105. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2307/2003 (GU L 342 del 30.12.2003, pag. 11).⁽⁵⁾ GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1473/2003 (GU L 211 del 21.8.2003, pag. 12).⁽⁶⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 21/2004 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

(2) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2808/98, il fatto generatore del tasso di cambio per gli importi connessi a misure di carattere strutturale o ambientale interviene il 1° gennaio dell'anno in cui è adottata la decisione di concedere l'aiuto.

(3) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2808/98, il tasso di cambio da utilizzare corrisponde alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede la data del fatto generatore.

(4) Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 293/98 della Commissione, del 4 febbraio 1998, che determina i fatti generatori applicabili nel settore degli ortofrutticoli, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e, in parte, nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, nonché a taluni prodotti compresi nell'allegato II del trattato CE e che modifica il regolamento (CEE) n. 1445/93⁽⁷⁾, il tasso di cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale, ogni anno, del massimale per ettaro dell'aiuto per il miglioramento della qualità e della commercializzazione nel settore della frutta a guscio e delle carube corrisponde alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede il 1° gennaio del periodo annuo di riferimento.

(5) Conformemente all'articolo 18 bis del regolamento (CE) n. 2550/2001, il fatto generatore per il tasso di cambio da applicare all'importo dei premi e dei pagamenti nel settore delle carni ovine e caprine è costituito dall'inizio dell'anno civile per il quale il premio o il pagamento è concesso. Il tasso di cambio da applicare è la media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese di dicembre che precede la data del fatto generatore.

(6) Conformemente all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 2342/1999, la data di presentazione della domanda costituisce il fatto generatore che determina l'anno di imputazione del premio speciale, del premio per vacca nutrice, del premio di destagionalizzazione e del pagamento per l'estensivizzazione. Per quanto riguarda il premio alla macellazione, l'anno di imputazione è l'anno di macellazione o di esportazione. A norma dell'articolo 43 del summenzionato regolamento, i premi e i pagamenti nel settore delle carni bovine sono convertiti in moneta nazionale in base alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese di dicembre che precede l'anno di imputazione.

⁽⁷⁾ GU L 30 del 5.2.1998, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/1999 (GU L 164 del 30.6.1999, pag. 53).